



COMUNE DI LEVERANO

(Prov. di Lecce)

**REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI
PROPRIETÀ COMUNALE**

Approvato con D.C.C. n. _____ del _____

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Con la presente normativa viene regolamentato l'uso di tutte le strutture di proprietà comunale comunque ricadenti nella competenza dell'amministrazione. Potranno essere emanati regolamenti d'uso specifici per ogni struttura, integrativi al presente, in relazione a esigenze e modalità d'uso particolari. Gli impianti sportivi comunali devono essere utilizzati e/o gestiti nel rispetto dei seguenti criteri:

Eguaglianza dei diritti degli utenti: Le regole riguardanti i rapporti tra gli utenti, servizi pubblici e accesso a tali servizi sono uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti genere, etnia, condizioni fisiche, condizioni sociali ed economiche, opinioni politiche, età.

Imparzialità: Tutti coloro che usufruiscono del servizio sono trattati con obiettività, giustizia e imparzialità.

Regolarità del servizio: E' assicurato un servizio regolare e continuo, secondo un calendario annuale che tiene conto delle esigenze dei cittadini e dei tempi necessari per assicurare alle strutture la massima funzionalità.

Partecipazione: Viene favorita la partecipazione del cittadino alla prestazione dei servizi e alla fruizione degli impianti. Per tutelare il proprio diritto alla corretta erogazione del servizio e per favorire la collaborazione col soggetto erogatore, l'utente può formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio stesso, formulare osservazioni, ottenere informazioni e presentare reclami.

Efficienza ed efficacia: Viene assicurato il rispetto degli standard di qualità previsti, attraverso la più conveniente utilizzazione delle risorse impiegate.

Programmazione negoziata: Con il coinvolgimento delle Associazioni, società sportive, enti di promozione del territorio e delle istituzioni scolastiche circa la gestione e l'uso degli impianti.

ART. 2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si definisce:

□ **impianto sportivo**: insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di attività e manifestazioni sportive; l'impianto sportivo comprende:

a) lo spazio o gli spazi di attività sportiva;

b) la zona spettatori;

c) eventuali spazi e servizi accessori;

d) eventuali spazi e servizi di supporto;

□ **complesso sportivo**: uno o più impianti sportivi contigui aventi in comune infrastrutture e servizi; il complesso sportivo è costituito da uno o più impianti sportivi e dalle rispettive aree di Servizio annesse;

□ **spazio di attività sportiva**: spazio conformato in modo da consentire la pratica di una o più attività sportive; nel primo caso lo spazio è definito monovalente, nel secondo polivalente; più spazi di attività sportiva contigui costituiscono uno spazio sportivo polifunzionale;

□ **zona spettatori**: zona riservata al pubblico che comprende lo spazio riservato agli spettatori, i servizi di supporto ad essi dedicati, gli eventuali spazi e servizi accessori con i relativi percorsi;

□ **spazio riservato agli spettatori**: spazio riservato al pubblico per assistere alla manifestazione sportiva;

□ **spazi e servizi accessori**: spazi e servizi, non strettamente funzionali, accessibili al pubblico o dallo stesso fruibili;

□ **spazi e servizi di supporto**: spazi e servizi direttamente funzionali all'attività sportiva o alla presenza di pubblico;

□ **area di servizio annessa**: area di pertinenza dell'impianto o complesso sportivo recintata per controllarne gli accessi;

□ **attività sportiva**: la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo educativo;

□ **manifestazione sportiva**: il periodo di svolgimento di una pratica sportiva che prevede la presenza di pubblico spettatore

□ **concessione d'uso**: il provvedimento amministrativo con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;

□ **concessione in gestione**: l'atto contrattuale definito "Convenzione" con il quale l'Amministrazione affida la conduzione di un impianto a terzi regolando i reciproci obblighi ed impegni;

□ **impianti a rilevanza imprenditoriale**: quelli in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per l'Amministrazione;

□ **tariffe**: le somme che il Concessionario d'uso corrisponde all'Amministrazione o al Gestore per l'utilizzazione dell'impianto.

ART. 3 FINALITÀ

Le strutture definite al punto 1 del precedente articolo 2, comprese le palestre scolastiche, devono essere utilizzate e potranno essere concesse in uso esclusivamente per lo svolgimento dell'attività sportiva e per le finalità collaterali - comunque inerenti l'attività sportiva - specificamente indicate al suddetto punto. Ogni eventuale diverso uso dovrà essere preventivamente autorizzato. In ogni caso l'uso deve essere pubblico e diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività. Sono da considerarsi **attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico**:

- a) l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le scuole, attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
- b) l'attività sportiva agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

ART. 4 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI

Negli impianti sportivi scolastici il Comune promuove e programma l'attività sportiva extrascolastica al fine di assicurare un servizio di interesse pubblico. Ciò avverrà al di fuori degli orari stabiliti dal calendario delle lezioni previste dalla scuola e comunque in subordine all'attività scolastica che sarà definita. Il Dirigente Scolastico avrà cura di segnalare al Responsabile del Settore LL.PP./Manutenzioni/Patrimonio e per conoscenza all'Assessore allo Sport, con congruo preavviso, la disponibilità di massima delle fasce orarie giornaliere in cui la palestra è impegnata dalla scuola ed il calendario effettivo delle lezioni, al fine di permettere la programmazione e la razionale utilizzazione anche in ambito extrascolastico dell'impianto. In questo ambito il Comune si farà onere, direttamente o attraverso organismi delegati di cui al successivo art. 7, delle spese di funzionamento e manutenzione ordinaria dell'impianto; curerà altresì la realizzazione di quelle opere o accorgimenti atti ad evitare l'accesso di terzi dall'impianto sportivo ad altri locali scolastici. Al fine di facilitare l'uso degli impianti sportivi scolastici e più puntualmente regolare i rapporti tra Comune – proprietario - e Scuole consegnatarie, potranno essere stipulate apposite convenzioni, nel rispetto dei principi e delle disposizioni del presente Regolamento.

Le tariffe per il pagamento delle concessioni d'uso delle Palestre Scolastiche sono definite dagli organi competenti annualmente. Il Dirigente Scolastico non potrà chiedere alle società/associazioni sportive alcun corrispettivo per il rimborso delle utenze già a carico dell'Amministrazione Comunale. L'accesso alle palestre scolastiche è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari/impiegati del Comune e/o della Scuola per i controlli che ritengano di effettuare.

Il servizio di custodia e vigilanza delle palestre scolastiche fa capo al Dirigente Scolastico.

Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'Amministrazione Comunale e quella scolastica da qualsiasi responsabilità.

In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in esso situati, l'utente è tenuto a rifondere tali danni all'Amministrazione Comunale. A tal fine gli utenti sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza R.C. valida per tutto il periodo di utilizzo delle palestre scolastiche.

Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dall'Istituto Scolastico cui fa capo l'impianto per lo svolgimento di particolari manifestazioni o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti e nei suddetti casi l'Istituto Scolastico interessato provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti.

La sospensione è prevista inoltre quando gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio dell'Istituto Scolastico. Il Dirigente Scolastico può revocare l'autorizzazione concessa a seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo e/o nell'atto di concessione.

ART. 5 - GESTIONE

Gli impianti ed i complessi sportivi, anche nel loro insieme o a gruppi, possono essere concessi in gestione. La concessione della gestione degli impianti sportivi può essere rilasciata in via preferenziale a società sportive e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari, ovvero

ad Enti non commerciali o associazioni senza fini di lucro, che perseguano finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare ovvero a Persona Giuridica di diversa natura o Persona Fisica esercitanti attività imprenditoriale. L'affidamento in gestione avverrà tramite **procedura di evidenza pubblica** secondo la normativa vigente e con i criteri stabiliti nell'apposito bando. L'affidamento in gestione potrà avere la durata massima di **anni 20 (venti)**. Nel caso di affidamento in gestione il gestore provvederà entro i limiti ed i termini di cui al presente regolamento al rilascio delle concessioni d'uso. Nella fattispecie di **concessione in gestione di impianti con rilevanza imprenditoriale**, il Gestore dovrà corrispondere un corrispettivo al Comune. Nel caso di **concessione in gestione di impianti senza rilevanza imprenditoriale** il Comune corrisponderà al Gestore un budget annuo commisurato al costo gestionale dell'impianto valutato in sede previsionale con riferimento ai valori storici di costo. I rapporti, anche economici tra Comune e Gestore saranno regolati da apposita Convenzione stipulata ai sensi di Legge. In ogni caso competerà obbligatoriamente al Gestore:

1. assicurare il regolare funzionamento della struttura secondo le indicazioni previste in Convenzione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri gestionali – comprese le utenze energetiche, telefoniche e di tutti i servizi e le manutenzioni ordinarie ad esclusione di quelli soli relativi alla manutenzione straordinaria, dotandosi di personale organizzato e tecnicamente qualificato per la conduzione tecnica e funzionale, la sicurezza ed assistenza ai Concessionari d'uso ed agli Utenti, curando l'apertura, la chiusura, la custodia, la sorveglianza, la pulizia dell'impianto, di tutti gli spazi accessori e di supporto, di tutte le aree di pertinenza e di tutte le eventuali incombenze previste dalla Convenzione;
2. dotarsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per la gestione e l'esercizio della struttura e di altre eventuali attività collaterali;
3. garantire l'esercizio e l'uso degli impianti in conformità alla licenza di agibilità e dei pareri della C.P.V.L.P.S., anche per quanto attiene la capienza e osservare e far osservare tutte le disposizioni normative in materia di sicurezza e funzionalità degli impianti sportivi;
4. applicare ed introitare le tariffe d'uso;
5. vigilare sull'osservanza da parte dei concessionari d'uso e di tutti gli utenti dei regolamenti d'uso e di tutte le disposizioni normative;
6. contrarre polizza assicurativa a copertura della RC e RCT;
7. consentire ed agevolare visite ed ispezioni della struttura, controlli dello stato di conservazione e manutenzione e del suo funzionamento condotti, disposti od autorizzati dall'Amministrazione comunale, fornendo tutti i chiarimenti ed esibendo la documentazione richiesta, uniformandosi immediatamente in caso di accertate irregolarità alle disposizioni impartite, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e diritti che competano all'Amministrazione;
8. presentare annualmente al Comune una relazione nella quale per ogni impianto, siano evidenziate, oltre alle spese ed ai ricavi, le manutenzioni effettuate ed il prospetto degli interventi di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo accompagnato dal rendiconto economico-finanziario, secondo la normativa fiscale e civilistica;
9. comunicare, al Responsabile del Settore, i lavori di manutenzione prima del loro effettivo inizio e la loro conclusione al fine di accertare la corretta esecuzione degli stessi;
10. comunicare almeno quarantotto ore prima lo svolgimento delle gare agonistiche;
11. rispettare tutte le norme previste all'interno della convenzione di affidamento della gestione;
12. l'eventuale gestione dei bar o punti di ristoro se presenti all'interno dell'impianto e se ciò sia stato previsto nell'atto di affidamento in gestione.

L'inosservanza da parte del Gestore delle condizioni sopraindicate costituisce motivo di revoca della concessione della gestione.

ART. 6 CONCESSIONE D'USO DEGLI IMPIANTI

L'uso di ogni struttura sportiva consegue unicamente al rilascio di specifica concessione d'uso.

Nel caso di affidamento in gestione dell'intero impianto il rilascio delle concessioni d'uso compete al Gestore.

La concessione d'uso è definita di **tipo A** quando concede l'utilizzazione dell'impianto per un periodo non eccedente un giorno solare, anche per fasce orarie che non si estendono all'intera disponibilità giornaliera.

E' definita di **tipo B** quando riguarda l'utilizzazione della struttura per un periodo eccedente un giorno e fino a otto settimane consecutive, anche per fasce orarie non esaurienti l'intera disponibilità giornaliera o settimanale.

E' definita di **tipo C** quando riguarda l'utilizzazione della struttura per un periodo maggiore di otto settimane fino a riguardare l'intera stagione sportiva, così come definita dalla specifica Federazione sportiva o Ente di promozione sportiva, anche per fasce orarie non esaurienti l'intera disponibilità giornaliera e settimanale purché l'intervallo massimo tra due fasce orarie consecutive non superi i sette giorni.

Il concessionario d'uso, una volta in possesso della concessione d'uso potrà utilizzare l'impianto concesso unicamente con le modalità, tempi e finalità previsti nella concessione stessa e comunque per le finalità previste al precedente articolo 3, fatte salve eventuali esigenze legate alla struttura stessa e cause di forza maggiore e fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 19.

Il concessionario d'uso è tenuto a sottoscrivere per accettazione la concessione che contiene le condizioni alle quali l'uso dell'impianto è concesso.

Riguardo alle concessioni d'uso di tipo C, in allegato alla concessione stessa, il Responsabile del Settore allega comunicazione di disponibilità degli impianti per lo svolgimento degli incontri di campionato.

Le Federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I. e gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I, sulla base di detta disponibilità, al fine di garantire il regolare svolgimento degli incontri di livello nazionale, regionale e provinciale, avranno cura di predisporre il calendario di campionato per le varie categorie, avuto riguardo che l'utilizzo delle strutture sportive è rivolto in via prioritaria agli incontri di livello nazionale, regionale e provinciale.

ART. 7 DOMANDA DI CONCESSIONE D'USO

La concessione d'uso viene rilasciata dietro presentazione di domanda redatta su apposito modulo e diretta al Responsabile del Settore e, per conoscenza, all'Assessore allo Sport del Comune e nel caso in cui l'impianto non risulta affidato in gestione, direttamente al gestore nel caso in cui l'impianto sia affidato in gestione.

La stessa dovrà necessariamente contenere l'indicazione delle strutture sportive richieste e le preferenze dei giorni e delle fasce orarie che l'utente intende utilizzare.

Dovrà eventualmente indicare le fasce orarie di svolgimento degli allenamenti e delle gare di campionato.

La domanda deve essere corredata da:

- a) Certificato di iscrizione al Registro delle società sportive del CONI (come previsto dall'Art. 90 della Legge 289/2002);
- b) Copia della richiesta di riaffiliazione per l'anno successivo;
- c) Elenco nominativo degli istruttori, con indicazione della qualifica e dei titoli posseduti;
- d) Dichiarazione del legale rappresentante delle Società/Associazioni Sportive che attesti:
-l'idoneità fisica alla pratica sportiva agonistica secondo le norme vigenti di tutti i partecipanti agli allenamenti e/o ai corsi di addestramento;

- la copertura assicurativa antinfortunistica degli stessi;
- numero degli associati-atleti residenti a Leverano;

e) dichiarazione del legale Rappresentante delle Società e/o Associazioni Sportiva di essere a conoscenza e di osservare tutte le norme del presente Regolamento.

ART. 8 TERMINI DI SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda riguardante concessione d'uso di tipo A, salvo diversa disposizione contemplata in apposita convenzione, dovrà essere presentata entro un periodo compreso tra i quindici giorni e quarantotto ore prima del previsto impegno della struttura o, con l'assenso del Gestore, anche immediatamente prima dell'utilizzo della struttura sportiva stessa.

La domanda riguardante concessione d'uso di tipo B dovrà essere inderogabilmente presentata entro un periodo compreso tra i novanta e i sessanta giorni prima del previsto impegno della struttura sportiva.

La domanda riguardante concessione d'uso di tipo C dovrà essere inderogabilmente presentata nel periodo dal 1 dicembre al 31 dicembre precedente l'inizio dell'attività o della stagione sportiva a cui si riferisce - e comunque non meno di centocinquanta giorni prima - e dovrà essere confermata entro il 30 giugno successivo con l'aggiornamento dei dati e delle richieste dell'utente.

Non saranno considerate le domande pervenute fuori dai termini suddetti. Farà fede al riguardo il numero di protocollo generale del Comune o del Gestore.

ART. 9 DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI

Il Dirigente Scolastico avrà cura di riunire il competente organismo scolastico per deliberare in merito alla disponibilità di massima delle fasce orarie giornaliere in cui la palestra non è impegnata dalla scuola e al relativo nulla osta all'utilizzazione entro il 31 gennaio antecedente l'inizio di ogni anno scolastico ed effettuerà le relative comunicazioni al Responsabile del Settore e, per conoscenza, all'Assessore allo Sport, entro il 20 febbraio successivo. Inoltre, entro il 31 ottobre, gli stessi dovranno comunicare il calendario effettivo delle lezioni scolastiche onde consentire una più completa e precisa assegnazione degli orari non coperti dell'attività didattica per l'anno in corso.

Qualora non vengano effettuate le deliberazioni e le comunicazioni nei termini sopra specificati, si riterrà confermato il calendario dell'anno precedente.

Il Gestore ha facoltà di richiedere al Dirigente della scuola interessata il calendario delle lezioni settimanali previste dalla scuola nell'intero anno scolastico. La richiesta sarà presentata dal Gestore nel periodo dal 1 dicembre al 31 dicembre precedente l'inizio dell'anno scolastico a cui si riferisce.

Riguardo le Concessioni d'uso, aggiuntivamente alle altre procedure individuate dal presente regolamento, il richiedente dovrà inviare, entro i medesimi tempi previsti all'articolo 10, copia della domanda al Dirigente della scuola interessata. Quest'ultimo avrà cura di convocare il competente organismo scolastico, per esprimere parere in merito alla concessione della struttura.

Per le Concessioni d'uso di tipo A e B il parere verrà comunicato al Responsabile del settore e, per conoscenza, all'Assessore allo Sport entro gli stessi tempi previsti al successivo articolo 13.

Per le Concessioni d'uso di tipo C la suddetta comunicazione sarà effettuata entro il 30 aprile. Qualora il suddetto organismo scolastico non provveda o provveda fuori termini e/o il Dirigente Scolastico ometta di effettuare la comunicazione entro i termini suddetti, accertata l'effettiva ricezione della copia della domanda da parte della Scuola interessata, si riterrà tacitamente concesso l'assenso.

ART. 10 RILASCIO DELLA CONCESSIONE D'USO

Le concessioni d'uso sono rilasciate unicamente dal Comune salvo il caso di affidamento in gestione a terzi dell'impianto. Il Responsabile del Settore può provvedere con proprio atto alla concessione d'uso delle

strutture, nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 14. Il Responsabile del Settore, tenuto conto di quanto previsto al successivo articolo 14, per motivi di forza maggiore o per specifiche esigenze funzionali, ha facoltà di effettuare modifiche nelle concessioni riguardanti anche spostamenti di orario o di impianto. In questo caso nessuna responsabilità e nessuna ragione di danno potrà essere imputata al Comune, avendo il concessionario la sola facoltà di rinunciare immediatamente alla concessione.

ART. 11 TEMPI PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE D'USO

La concessione d'uso di tipo A sarà rilasciata entro ventiquattrore dalla presentazione della domanda.

La concessione d'uso di tipo B sarà rilasciata non oltre trenta giorni dalla presentazione della domanda; nel caso di struttura sportiva scolastica i trenta giorni decorreranno dalla data di comunicazione di disponibilità da parte del Dirigente della scuola interessata o dalla data di compimento del silenzio-assenso. La concessione d'uso di tipo C sarà rilasciata entro il 31 luglio di ogni anno.

ART. 12 CRITERI PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE D'USO.

La concessione d'uso di tipo A verrà rilasciata in seguito a disponibilità della struttura richiesta, con priorità al soggetto richiedente che dimostri la maggior tutela del pubblico interesse in relazione alla popolazione residente potenzialmente fruitrice della struttura e, in caso di pluralità di richieste, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Ai fini del rilascio della concessione d'uso di tipo B e C dovranno essere seguiti i seguenti criteri.

Il numero di impianti e le fasce orarie richiesti devono essere congrui con la consistenza dell'attività e del numero degli atleti, secondo gli elementi dichiarati all'atto della presentazione della domanda. Per quanto possibile, compatibilmente con i criteri generali di concessione in uso, col numero e la tipologia delle nuove domande pervenute, le Concessioni d'uso di tipo C, verranno confermate per la nuova stagione sportiva nello stesso impianto concesso in uso nella stagione precedente. Di norma l'attività di allenamento avrà luogo nei giorni feriali mentre lo svolgimento delle gare avrà luogo nei giorni festivi. Eventuali recuperi di gare infrasettimanali dovranno svolgersi negli orari di allenamento concessi ed utilizzati dalla medesima società o concordati direttamente col concedente. Nel caso in cui per uno stesso impianto vengano effettuate più domande, il concedente convocherà i richiedenti al fine di concordare le modalità di condivisione dell'uso e, nel caso ciò risulti impossibile, dovrà essere stilata una graduatoria dei richiedenti medesimi.

Nella determinazione della graduatoria costituiscono titolo di priorità (in ordine decrescente):

1. maggior tutela del pubblico interesse in relazione alla popolazione residente potenzialmente fruitrice della struttura;
2. categoria superiore nella quale viene svolta l'attività agonistica principale (internazionale, extraregionale, regionale e comunale);
3. maggior numero di affiliati (distinto per attività agonistica, giovanile e amatoriale);
4. svolgimento di attività giovanile di istruzione scolastica;
5. svolgimento di attività per disabili;
6. curriculum dei meriti sportivi pregressi degli ultimi tre anni.

ART. 13 DURATA E SOSPENSIONI DELLA CONCESSIONE D'USO

La concessione d'uso rimarrà in vigore per il tempo in essa specificato, comunque non eccedente quanto specificato all'articolo 7 circa i tipi di concessione ivi individuati. Rimane salva la data di scadenza delle concessioni già rilasciate al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento salva diversa pattuizione delle parti. La validità della concessione d'uso può essere sospesa temporaneamente, nel caso in cui ciò si rendesse necessario per motivi di forza maggiore, per specifiche esigenze funzionali, per lo svolgimento di particolari manifestazioni di interesse pubblico. La sospensione potrà altresì essere disposta,

anche su richiesta o parere del Responsabile del Settore, per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi o per condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause tecniche di forza maggiore. Per le sospensioni nulla è dovuto al Gestore e/o al Concessionario d'uso, salvo il rimborso delle tariffe già corrisposte, dovute per l'utilizzazione nei periodi per i quali si rende operante la sospensione.

ART. 14 REVOCA DELLA CONCESSIONE D'USO

La revoca della concessione d'uso potrà essere disposta dal concedente a seguito di:

- gravi violazioni delle disposizioni del presente regolamento o dell'atto di concessione d'uso;
- gravi violazioni delle prescrizioni di volta in volta stabilite dell'Ufficio Tecnico;
- mancato pagamento delle tariffe o per il ritardo nel pagamento delle stesse superiore a n. 30 giorni.

Il Responsabile del Settore LL.PP. ha facoltà di revocare la concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.

Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

ART. 15 RINUNCIA

La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto anche a mezzo mail e con un anticipo di almeno cinque giorni. Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.

ART. 16 UTENZA

E' definito Utente colui che direttamente utilizza la struttura sportiva per l'uso cui la stessa è destinata. Nel caso di utilizzo dell'impianto, da parte degli utenti, per finalità extra-sportive, la relativa concessione d'uso potrà essere rilasciata dal Comune o su espressa autorizzazione dello stesso.

ART. 17 MODALITÀ D'USO DEI COMPLESSI ED IMPIANTI

Ai Concessionari d'uso ed agli Utenti è fatto obbligo di rispettare e far rispettare le sotto riportate norme e condizioni generali, oltre a quelle dei singoli atti di concessioni o convenzione:

- 1) l'impianto dovrà essere utilizzato in modo corretto, in conformità delle sue caratteristiche costruttive e funzionali;
- 2) i Concessionari d'uso e gli Utenti dovranno essere autosufficienti per quanto riguarda i materiali sportivi occorrenti per svolgere la propria attività; potranno essere utilizzate solamente le attrezzature fisse presenti in ogni impianto, salvo quanto previsto al punto seguente;
- 3) tutto ciò che viene installato provvisoriamente negli impianti, in base ad autorizzazione del Comune o del Gestore, non deve essere assicurato o fissato ai muri, soffitti, pavimenti e deve essere sgombrato in tempi brevi ad onere e cura dei Concessionario d'uso, non appena finita la manifestazione, avendo questi cura di provvedere alla sistemazione e al ripristino dello stato originario;
- 4) per le attività e le manifestazioni che prevedono l'installazione di particolari attrezzature fisse o non facilmente amovibili assenti nell'impianto, il Concessionario d'uso dovrà ottenere apposita autorizzazione dal Comune previa specifica domanda e comunicazione per conoscenza al Gestore e in caso di accoglimento, dovrà provvedere alla fornitura, montaggio e smontaggio a propria cura e spese; tutto questo dovrà essere effettuato nel più breve tempo possibile, al fine di minimizzare le interferenze con la normale attività precedente e successiva; le operazioni di montaggio e smontaggio dovranno svolgersi sotto il controllo degli incaricati del Comune e/o del Gestore, per valutare eventuali danni arrecati a persone o a cose durante queste operazioni di cui il Concessionario d'uso è tenuto a rispondere;

- 5) l'impianto dovrà essere lasciato nelle normali condizioni funzionali ed igieniche;
- 6) l'uso dell'impianto è subordinato alla presenza contemporanea di un numero minimo - esclusi i tecnici e i dirigenti - ed un numero massimo di utenti compatibili con le caratteristiche dell'impianto;
- 7) l'impianto potrà essere utilizzato solo nei tempi e secondo le modalità specificate in concessione d'uso, senza possibilità di richiedere modifiche, è tuttavia ammissibile l'interscambio alla pari di orario, che comunque dovrà essere autorizzato a discrezione dall'Ufficio concedente, fatto salvo quanto specificato al precedente articolo 13; non sono comunque ammessi ritardo nell'inizio e protrazione della fine dell'attività sportiva non giustificati da cause di forza maggiore; l'accesso agli spogliatoi è consentito 10 minuti prima dell'inizio di ogni fascia oraria assegnata, mentre gli stessi dovranno essere lasciati liberi entro 10 minuti dal termine dell'attività;
- 8) in caso di sport di squadra l'accesso agli impianti è subordinato alla presenza del Concessionario d'uso che sarà responsabile durante lo svolgimento dell'attività o di almeno un dirigente o un tecnico delegato; il nome del responsabile sarà comunicato preventivamente al Comune o al Gestore;
- 9) è vietato fumare all'interno degli impianti;
- 10) è fatto obbligo a chiunque di mantenere un atteggiamento di correttezza nello svolgimento della propria attività e di non causare danni alle persone, alle attrezzature ed ai locali; a tal fine il Concessionario d'uso si obbliga a garantire che l'impianto sia usato con tutte le cautele necessarie, in rapporto alla manifestazione; terrà comunque sollevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità, interamente e senza riserve ed eccezioni, per danni che dovessero derivare a persone o cose dall'uso degli impianti e risarcire i danni che si dovessero verificare in conseguenza ed in dipendenza dell'attività o della manifestazione da chiunque provocati prima, durante e dopo l'utilizzo degli impianti medesimi;
- 11) dovranno essere immediatamente segnalati al Responsabile del Settore ed al Gestore eventuali danni verificatisi durante l'uso e della struttura e degli arredi da parte del responsabile di cui al precedente punto 7; in caso di mancata segnalazione il danno verrà imputato, in via esclusiva, all'ultimo Concessionario d'uso che ha utilizzato la struttura in ordine di tempo;
- 12) il Comune non risponde di eventuali ammanchi o furti che dovessero verificarsi negli impianti;
- 13) è vietato l'accesso al pubblico sia all'interno delle strutture che nell'area di servizio annessa alle stesse se non nelle gare ufficialmente aperte al pubblico, come specificato in concessione d'uso;
- 14) sono vietate le riprese radio-televisive per manifestazioni che si svolgono all'interno dell'impianto, salvo che questo non sia esplicitamente previsto dalla concessione d'uso;
- 15) è fatto obbligo al Concessionario d'uso di predisporre adeguato servizio sanitario sia per gli atleti sia per il pubblico durante lo svolgimento dell'attività e delle manifestazioni sportive;
- 16) nel caso di manifestazioni aperte al pubblico sarà onere e cura del Concessionario d'uso provvedere a compiere quanto prescritto dalle autorità di P.S. ed, eventualmente, altre autorità competenti, per il regolare svolgimento e a predisporre i servizi previsti dalla legge per tutto il tempo di svolgimento delle manifestazioni stesse; sarà altresì suo onere e cura la vendita dei biglietti e la predisposizione ed esecuzione di opportuno servizio di sicurezza;
- 17) l'impianto deve essere utilizzato esclusivamente dai Concessionario d'uso e non potrà essere ceduto, anche temporaneamente, ad altri a nessun titolo; potranno invece essere invitate società, gruppi sportivi e atleti ospiti nei periodi concessi per l'utilizzazione degli impianti, nei limiti previsti dal precedente articolo 16;
- 18) gli impianti concessi per lo svolgimento dell'attività sportiva non devono essere utilizzati a scopo di profitto o per fini impropri;

19) l'esercizio e l'uso degli impianti dovrà avvenire nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza ed in conformità della licenza di agibilità e dei pareri della C.P.V.L.P.S., anche per quanto attiene la capienza.

ART. 18 SANZIONI

La trasgressione delle norme riportate nell'articolo precedente e di quelle, eventualmente riportate nei regolamenti d'uso specifici, di cui all'articolo 1, comporterà delle sanzioni secondo la gravità e le conseguenze della trasgressione. Le sanzioni possono andare dal pagamento di una penalità da una a cento volte la tariffa oraria di utilizzazione della struttura fino alla sospensione o, infine, alla revoca della concessione d'uso, secondo la gravità e le conseguenze e la reiterazione della trasgressione. In ogni caso, le violazioni individuate ai punti 17, 18 e 19 del precedente articolo 17 sono da considerarsi gravi e comporteranno una sanzione minima pari alla sospensione della concessione d'uso per una settimana; la reiterazione delle suddette violazioni per un massimo di tre volte comporterà in ogni caso la revoca della concessione d'uso, salva ogni ulteriore azione a tutela del Comune. Le sanzioni saranno comminate dal Responsabile del Settore, su relazione del Gestore o di funzionari comunali verbalizzanti.

ART. 19 PUBBLICITÀ

E' ammessa la pubblicità commerciale in forma sonora e/o visiva nei complessi ed impianti sportivi sulla scorta di specifica autorizzazione rilasciata dal Comune, secondo le disposizioni di apposito Regolamento. Dovrà essere presentata apposita domanda avente come allegato il programma completo della pubblicità e le caratteristiche tecniche dei mezzi di comunicazione di cui si prevede l'uso. Qualunque modificazione dovrà essere preventivamente comunicata. Sono legittimati a richiedere l'autorizzazione solo il Gestore ed i Concessionari d'uso. La durata dell'autorizzazione non può eccedere il periodo previsto, rispettivamente, dalla concessione di gestione o d'uso. E' data la possibilità, su esplicita previsione e secondo le norme della Convenzione, al Gestore di appaltare l'esercizio della pubblicità commerciale ad altro operatore commerciale o di sub-autorizzare i Concessionari d'uso dell'impianto. I soggetti autorizzati potranno effettuare il programma di pubblicità previo versamento della tariffa prevista dalle norme vigenti in materia alla Tesoreria Comunale, per ciascuna struttura comunale interessata e secondo le disposizioni del vigente regolamento in materia. I pannelli e gli striscioni dovranno essere idonei e rispondenti alle normative vigenti (antinfortunistiche, antincendio, di sicurezza) certificate da apposita documentazione. Lo stesso cartellone dovrà contenere, nel margine inferiore destro, il nome del titolare dell'autorizzazione. Restano a carico del richiedente l'autorizzazione, tutte le pratiche e gli oneri relativi alle norme in vigore in tema di pubblicità e di esposizione al pubblico e comunque derivanti dall'esercizio della pubblicità. Il soggetto autorizzato dovrà provvedere a propria cura e spese al montaggio e allo smontaggio dei pannelli, striscioni, cartelloni, ecc, garantendo la riduzione in pristino stato delle strutture a cui i pannelli vanno fissati, anche previo rilascio di adeguata cauzione.

ART. 20 TARIFFE D'USO

L'uso di ogni impianto sportivo è subordinato al pagamento della specifica tariffa d'uso, così come prevista dalla normativa vigente per i servizi pubblici a domanda individuale che annualmente viene definita ad opera della Giunta Comunale. Tutto ciò che sarà oggetto di introito verrà incassato per essere riutilizzato per le spese di manutenzione degli impianti sportivi.

Le tariffe d'uso degli impianti sportivi devono essere corrisposte dall'utente al Comune sempre in via anticipata. Nel caso di uso per stagione agonistica dovrà essere anticipatamente corrisposta una somma pari al 50% di quella preventivamente calcolata sul programma di utilizzo dell'impianto. Al termine dell'utilizzo dell'impianto, il concessionario verserà il saldo del rimanente 50%, fatte salve le eventuali detrazioni relative al minore utilizzo dell'impianto sportivo. Eventuali riduzioni delle tariffe o esenzioni saranno previste in caso di utilizzo dell'impianto sportivo per manifestazioni o iniziative rilevanti per le loro caratteristiche sociali, valenze umanitarie, scopi formativi, rilevanza agonistica, finalità scolastiche e interessi giovanili.

ART. 21 VIGILANZA

Il Comune ha ampia facoltà di provvedere alla vigilanza sullo stato di conservazione e manutenzione e sull'uso degli impianti sportivi. Tale vigilanza sarà esercitata dai Dirigenti comunali per quanto di loro competenza specifica, anche tramite funzionari delegati e dalla Polizia Municipale. Chiunque operi negli impianti sportivi a qualsiasi titolo o comunque fruisca del servizio è tenuto a fornire la massima collaborazione e, in caso di accertate irregolarità, ad uniformarsi immediatamente alle vigenti norme anche sulla base delle indicazioni fornite da colui che eserciti le funzioni di vigilanza.

ART. 22 MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE

Per le manifestazioni non sportive, le richieste devono essere indirizzate al Gestore e per conoscenza al Settore competente, corredate da un programma dettagliato della manifestazione unitamente a:

Atto costitutivo della Società in copia autenticata;

Statuto della Società in copia autenticata;

Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;

Partita Iva

Tali manifestazioni saranno consentite e autorizzate dal Gestore se compatibili con le caratteristiche dell'impianto sportivo e non siano pregiudizievoli per le attività ordinarie sportive che vi si svolgono.

ART.23 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento verrà reso pubblico nelle forme di legge ed entra in vigore contestualmente alla data di avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

E' abrogata ogni disposizione comunale in materia.

Il presente Regolamento si adegua automaticamente ad ogni disposizione normativa di rango superiore senza necessità di apposito provvedimento e/o modifica dello stesso.